

Dividendi e *tax planning*

*Principi della riforma per i dividendi. Dividendi ante riforma.
Dividendi post riforma. Abbandono del regime dei canestri.
Confronto tra vecchio e nuovo regime. Clausole di salvaguardia.
Conclusioni.*

Giuseppe Rebecca – Dottore commercialista in Vicenza,
partner “Synergia Consulting Group”

La riforma tributaria¹ che entrerà in vigore, presumibilmente, dal 1° gennaio 2004, prevede modifiche considerevoli al trattamento fiscale riservato ai capital gains percepiti dalle persone fisiche.

Si tratta di un cambiamento molto rilevante, forse ancora non del tutto avvertito, stando almeno al dibattito che, sul punto, è stato quasi inesistente, sia nel mondo politico che in quello professionale. I riflessi della futura riforma iniziano a farsi sentire fin da subito; infatti, non è sufficiente analizzare quali siano i cambiamenti in vista dell'applicazione della nuova normativa, ma è anche importante pianificare, determinando se ci sia o meno la convenienza alla distribuzione dei dividendi nel residuo periodo di tempo prima dell'entrata in vigore della riforma.

Certamente il progetto della riforma non può essere valutato nel suo complesso analizzando solo un aspetto particolare. In questo articolo ci si limita ad una analisi tecnica dell'effetto della riforma sui dividendi in capo al percipiente persona fisica. Non è comunque possibile determinare se, in futuro, an-

che per effetto della stessa riforma, il reddito distribuibile da parte delle società di capitali possa essere diverso, e forse più elevato, da quello distribuibile prima della riforma. Ciò esula, ad ogni buon conto, dalla nostra analisi.

Principi della riforma per i dividendi

Il rapporto socio-società è considerato, sotto l'aspetto tributario, in modo diverso a seconda dei momenti storici e a seconda della localizzazione.

C'è chi vede la società solo come un mezzo attraverso il quale poi gli utili arrivano ai soci, chi invece la considera come soggetto del tutto autonomo.

Il regime attuale prevede una specie di “trasparenza”: le imposte pagate dalla società possono in pratica essere considerate come imposte di acconto rispetto alle imposte che saranno poi dovute dal socio.

Il complicato regime dei canestri ne è la ri-

² Disegno di legge AS n. 1396 - AC n. 2144

prova più immediata; c'è proprio un regime che tiene conto, analiticamente, di tutte le imposte pagate ed anche di quelle virtuali concesse a fronte di agevolazioni varie, imposte da traslare al socio al momento della distribuzione del dividendo.

E ciò sia per il socio persona fisica o persona giuridica.

Ora si cambia regime, e la società diventa soggetto di imposta del tutto autonomo; al socio perciò nulla spetta, relativamente alle imposte pagate dalla società. Anche la situazione fiscale della società (si pensi ad esenzioni, agevolazioni, riduzioni di aliquota) non riguarda più il socio.

Nella legge delega è sancito anche il principio del divieto della doppia imposizione giuridica: taluno si è chiesto se con la previsione normativa relativa alla tassazione dei dividendi in capo alle persone fisiche, come si illustrerà, si rispetti effettivamente tale principio.

Ma, in effetti, si è in presenza di un unico reddito e di una doppia tassazione giuridica o solo economica? L'inciso potrebbe forse essere valido nel caso di società familiari, non certamente nel caso di società quotate o ad azionariato diffuso.

Tornando alla scelta fatta dal riformatore, scelta peraltro frequente nei paesi esteri, si osserva come, rispetto a prima, scompaia in ogni caso la neutralità. Ora non è più del tutto indifferente che ci sia una catena di società, o una sola società, nella distribuzione dei dividendi; non c'è più, inoltre, il trasferimento dei benefici fiscali dalla società direttamente al socio.

Si tratta di soluzione che, vista sotto l'ottica del solo percettore, potrà risultare negativa, anche se il raffronto lo si dovrebbe fare, come si è detto, a livello di sistema, tenuto anche conto della eventuale diversa entità di reddito realizzabile da parte della società. Ove il

reddito fosse maggiore, per effetto delle nuove norme (plusvalenze su immobilizzazioni finanziarie non più tassate, ad esempio, ma nel contempo svalutazioni non più ammesse), ecco che, alla fine, gli utili e conseguentemente anche i dividendi potrebbero essere superiori. Ciò però non è detto.

Ad ogni buon conto, lo spirito della riforma parte dal presupposto che non c'è più un legame tra residenza e reddito, per cui appare più razionale tassare i proventi senza riconoscere alcun credito di imposta².

Dividendi *ante* riforma

Da molti anni i dividendi in Italia sono tassati previo il riconoscimento del credito di imposta (legge 17 dicembre 1977 n. 904), meccanismo da ultimo affinato con il sistema dei cosiddetti canestri (canestro A, relativo alle imposte effettivamente pagate, e canestro B, relativo ad imposte solo virtuali).

In buona sostanza, l'IRPEG pagata dalla società era, o meglio, ancor oggi, è traslata al socio percettore, per il quale va a costituire un acconto di imposta; nello stesso tempo va ad aumentare il dividendo distribuito, proprio come se la società non avesse pagato imposta alcuna (IRPEG, si intende). Negli anni il sistema è stato affinato, tenuto anche conto che consentiva delle rendite di imposta; si pensi alle società che percepivano redditi esenti (non pagavano imposte, ma il credito di imposta al socio era comunque pieno, meccanismo questo attuato da molte società finanziarie anche con i titoli dello Stato, i cui redditi erano una volta appunto esenti), oppure che erano assoggettate ad imposta in base al reddito catastale (attività agricola; reddito imponibile limitato, e reddito

² La situazione è ben rappresentata dall'inciso, suggerito da Piergiorgio Valente, "Imprese senza Stato, Fisco senza imprese" ("La riforma del sistema fiscale" Il Sole 24 Ore, 2002, Synergia Consulting Group, p. 147)

reale più elevato, sempre con il riconoscimento del credito di imposta pieno, ancorchè le imposte fossero state pagate su un imponibile inferiore).

Nel 1983 c'è stata quindi l'introduzione della maggiorazione di conguaglio (legge 25 novembre 1983 n. 649) creando così una sostanziale equiparazione tra l'imposta pagata dalla società e il credito di imposta spettante ai soci.

Infine, sono stati istituiti i canestri (D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 467), sistema che consente di memorizzare le imposte pagate, e in certi casi anche quelle virtuali, in luogo delle diverse tipologie di riserve.

Per dividendi deliberati fino al 30 giugno 1998 era poi applicata una ritenuta di acconto del 10%.

Con il meccanismo del canestro B, anche i benefici fiscali sono, ma non sempre, traslati al percettore, ed in ciò sicuramente l'istituzione del canestro B ha costituito una rilevante positiva novità, per i soci percettori di dividendi.

Il socio percettore, va a credito o a debito di imposta, relativamente ai dividendi percepiti,

in base alle sue personali aliquote. Le imposte pagate dalla società costituiscono comunque un acconto di quanto dovuto poi dal percettore stesso.

In presenza di partecipazioni non qualificate, sui dividendi è applicata la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%. In questo caso è evidente che, trattandosi di ritenuta a titolo di imposta, il socio non dovrà dichiarare tale reddito, godendo così quasi di un anonimato. "Quasi anonimato" in quanto le azioni sono pur sempre normative, e il socio è sempre conoscibile dall'amministrazione finanziaria. Il socio ha peraltro sempre la possibilità di optare per l'applicazione del regime dichiarativo, come per le partecipazioni qualificate, regime sicuramente più conveniente per redditi non molto elevati.

Il regime attuale del trattamento dei dividendi percepiti dalle persone fisiche schematizzato come in *tabella 1*.

Dividendi *post* riforma

La riforma prevede un doppio regime di cui alla *tabella 2*.

Tabella 1 - SITUAZIONE ANTE RIFORMA		
Tipo di partecipazione	Trattamento tributario	Credito d'imposta
Partecipazioni qualificate	Si dichiara il dividendo maggiorato del credito d'imposta	Il credito d'imposta viene riconosciuto in detrazione dell'imposta dovuta; particolari limitazioni in caso di canestro B
Partecipazioni non qualificate	Imposta sostitutiva del 12,50% o, su opzione, trattamento come per le partecipazioni qualificate	

Nota: il credito di imposta, con aliquota IRPEG del 36%, è ora pari al 56,25% mentre con la precedente aliquota del 37% era pari al 58,73%.

Tabella 2 - SITUAZIONE POST RIFORMA	
Partecipazioni qualificate	IRE (imposta sul reddito) (23% - 33%) su parte del dividendo, senza alcun credito di imposta
Partecipazioni non qualificate	Ritenuta a titolo di imposta del 12,50%, sempre

Ad oggi nulla è stato ancora detto circa la soglia di imponibilità dei dividendi per quanto concerne le partecipazioni qualificate. Per quanto concerne l'aliquota per le partecipazioni non qualificate è stato indicato 12,50%, aliquota oggi applicata ai titoli del debito pubblico. Il riferimento della norma, come detto, non è però ad una precisa aliquota, ma allo specifico trattamento a quella categoria di titoli, per cui ove dovesse cambiare l'aliquota applicabile sui titoli dello Stato, gli effetti si applicherebbero su tutti i redditi di natura finanziaria.

Abbandono del regime dei canestri

Si è già detto che con la nuova norma si abbandona il regime dei canestri. Anche alla luce delle clausole di salvaguardia (analizzate successivamente), ancora in assenza di qualsiasi indicazione da parte del governo relativamente alla questione "canestri", si possono avanzare libere interpretazioni.

Ove il regime dei canestri, perché di regime fiscale sicuramente si tratta, fosse considerato solo come semplice evidenza del monte imposte teoricamente trasferibili ai soci, non sarebbe da stupirsi ove la norma, legge delega ed anche decreti delegati, nulla prevedesse al riguardo.

Ma questa soluzione non è convincente. E' pacifico che si tratta di un regime fiscale, e un cambiamento così drastico, non accompagnato da specifici contemperamenti, può comportare anomalie e disparità di trattamento anche di rilevante entità.

Cerchiamo di dare un contributo con possibili soluzioni relativamente alla questione del cambio di regime.

La prima soluzione potrebbe essere la coesistenza, per un determinato numero di anni, dei due regimi, il nuovo e quello dei canestri. La società erogante i dividendi dovrebbe dare comunque l'indicazione dei canestri utilizzati, e il socio dovrebbe essere libero di decidere se utilizzare il nuovo o il vecchio regime.

L'ipotesi, pur teoricamente possibile, pare comunque di ardua applicabilità, se non altro per le diverse tipologie dei soggetti percettori. Nel caso dei gruppi societari sarebbe sicuramente difficile seguire il flusso dei dividendi che a cascata sono passati da una società all'altra. D'altro canto, limitare il tutto al privato percettore di dividendi non pare possibile, in quanto la stessa determinazione dei canestri in capo alla società che eroga il dividendo può dipendere anche da altri dividendi percepiti dalla stessa società. La soluzione, quindi, parrebbe se non altro di estrema complicazione.

Una alternativa, solo in teoria più semplice, potrebbe essere quella di tramutare i canestri in qualcosa di differente. Anche questa ipotesi non pare però di facile applicabilità, sia per la mancanza di determinazione di questo qualcosa di diverso, sia per il fatto che si tratta di tramutare canestri non solo A, ma anche canestri B (imposte virtuali).

Altra ipotesi potrebbe essere il riconoscimento, per un certo tempo, di un ridotto credito di imposta, determinato in base ai canestri presenti in ogni società, oppure potrebbe essere concesso alla società, come facoltà, di aver riconosciuto, sempre per un certo tempo, un credito di imposta, previo pagamento di una imposta ridotta calcolata sui canestri esistenti.

Ci rendiamo conto che si tratta di ipotesi insoddisfacenti, ma una abolizione *tout court* dei canestri non appare comunque razionale.

Si pensi, tra l'altro, alle disparità di trattamento che si possono creare, tra società con canestri rilevanti, ed altre con canestri limitati, tra società che hanno goduto di agevolazioni, agevolazioni che teoricamente avrebbero potuto essere trasferite ai soci, e società che non hanno goduto di agevolazioni. Non pare razionale annullare tutto, e trattare tutti allo stesso modo.

Confronto tra vecchio e nuovo regime

Il nuovo regime si presenta sicuramente penalizzante, per i percettori, anche ove i dividendi fossero esclusi del tutto dal reddito, e non solo in parte.

Tutto ciò ovviamente per le partecipazioni qualificate.

Per le partecipazioni non qualificate, e già assoggettate al 12,50% di imposta sostitutiva, nulla infatti cambia.

Mentre non si è in grado di effettuare un raffronto, per le partecipazioni non qualificate, tra *ante* riforma, nel caso di opzione per la tassazione ordinaria, e *post* riforma, con tassazione al 12,50%, per le partecipazioni qualificate possedute da persone fisiche, si può affermare che l'indifferenza, rispetto ad oggi, si ha, a livello di soggetti percettori con redditi elevati (aliquota IRPEF marginale

45% per il 2002 e 33% post riforma) con una imponibilità dei dividendi pari al 42,61% del loro importo. Per il conteggio, si veda il quadro sottoriportato.

Conteggio imposte su dividendi ante e post riforma per soggetti con aliquota massima. Ricerca della parità teorica:

Ante riforma aliquota IRPEF 45%; tassazione di 100 di dividendo: $(100+56,25) \times 45\% - 56,25 = 14,06$

Post riforma aliquota IRE massima 33%, ipotesi di tassazione esclusa per il 57,39%; $(100-57,39) = 42,61 \times 33\% = 14,06$

Situazione di indifferenza, quindi, tra ante riforma e post-riforma, con una imponibilità al 42,61% del dividendo, per le partecipazioni qualificate, in presenza di redditi alti.

Volendo effettuare il raffronto tutto con aliquote post riforma (IRE 33% e un ipotetico corrispondente credito di imposta pari al 49,25%), tenuto conto che l'aliquota IRS prevista dalla riforma è del 33%, l'indifferenza si avrebbe solo con l'esclusione totale dei dividendi dal reddito:

Criteria ante riforma: $(100+49,25) \times 33 - 49,25 = 0$

Criteria post riforma: $(100-100) = 0 \times 33\% = 0$

Per redditi personali più bassi, tenuto conto che l'aliquota IRS (imposta sul reddito delle società) è del 33%, l'indifferenza futura si avrebbe solo con l'esclusione totale del dividendo dal reddito. Ove il raffronto fosse effettuato con le aliquote ordinarie, a redditi bassi il nuovo regime sarebbe sicuramente peggiorativo, per il socio.

In sintesi i risultati sono indicati in *tabella 3*.

Tabella 3 -

Raffronto del trattamento dei dividendi <i>ante</i> e <i>post</i> riforma		
Partecipazioni qualificate	Redditi alti, aliquote odierne	indifferenza con imponibilità dividendo del 42,61%
	Redditi alti, aliquote future	indifferenza solo con esclusione totale dei dividendi
	Redditi inferiori	da valutare caso per caso; per lo più, il nuovo regime è peggiorativo
Partecipazioni non qualificate	Regime uguale	ove ante riforma fosse stata fatta l'opzione per la tassazione ordinaria, impossibilità di raffronto.

Esempio

Una esemplificazione può aiutare a comprendere, con immediatezza, gli effetti della proposta riforma.

Srl non quotata con due soci, A all'80% (partecipazione qualificata) e B al 20% (partecipazione non qualificata) che ha optato per la tassazione ordinaria.

La s.r.l. delibera di distribuire un dividendo di euro 300.000 con relativo canestro A capiente.

Si è ipotizzata, per la partecipazione qualificata, una imposizione del dividendo al 50%, post riforma (il disegno di legge non prevede alcuna percentuale).

Aliquote IRPEF 2002 per i soci:

socio A, altri redditi per euro 94 mila
socio B, altri redditi per euro 30 mila.

Poco cambierebbe, peraltro, ove il raffronto fosse effettuato con le aliquote previste per il 2003, ante riforma.

Si è prevista, per quanto riguarda il socio con partecipazione non qualificata, l'opzione, non più attuabile post riforma, per l'applicazione dell'imposta in modo ordinario. Ove invece il socio B fosse stato assoggettato all'imposta sostitutiva, per lo stesso nulla sarebbe cambiato con la riforma, essendo l'imposizione applicata sempre del 12,50%, senza alcun credito di imposta.

Raffronto del trattamento dei dividendi ante e post riforma							
Distribuzione Ante riforma (1)				Distribuzione Post riforma			
Soci	A (qual.)	B (non qual.)	Totali	Soci	A (qual.)	B (non qual.)	Totali
Dividendo	240.000	60.000	300.000	Dividendo	240.000	60.000	300.000
Credito di imposta (56,25%)	135.000	33.750	168.750	Quota non imponibile (50%)	-120.000		-120.000
					-2		
Imponibile	375.000	93.750	468.750	Imponibile	120.000	60.000	180.000
				Imposta sostitutiva (12,50%)		7.500	7.500
Imposta (32%)		320	320	Imposta (23%)	1.380		1.380
Imposta (39%)		15.210	15.210	Imposta (33%)	37.620		37.620
Imposta (45%)	168.750	24.188	192.938				
meno Cred. Imposta	-135.000	-33.750	-168.750				
Imposta a debito	33.750	5.968	39.718	Imposta a debito	39.000	7.500	46.500

1) Non si considerano le addizionali IRPEF in quanto ininfluenti ai fini del confronto.

2) Si è ipotizzata una partecipazione al reddito, per la partecipazione qualificata, del 50%.

Il disegno di legge non prevede la percentuale. E' la stessa percentuale che è stata introdotta in Germania, paese al quale la riforma, per certi versi, pare ispirarsi. E' però molto probabile che la quota effettiva di imposizione risulterà più alta, aumentando così la convenienza della distribuzione dei dividendi ante riforma.

Dettaglio delle imposte dovute			
	Socio A (part. qual.)	Socio B (part. non qual.)	Totale
Ante riforma	33.750	5.968	39.718
Post riforma	39.000	7.500	46.500
Differenza	+ 5.250	+ 1.532	+ 6.782
Maggiori imposte in % sul dividendo	+ 2,19%	+ 2,55%	+ 2,26%

La distribuzione dei dividendi prima dell'entrata in vigore della riforma consentirebbe un risparmio complessivo di imposta di circa il 2,26%. Ciò considerando una percentuale di imponibilità post riforma, per dividendi derivanti da una partecipazione qualificata, pari al 50%.

Ove l'effettiva percentuale di imponibilità dei dividendi fosse inferiore al 50%, la convenienza verrebbe a ridursi o addirittura ad annullarsi. Ove coincidente od eventualmente superiore, come peraltro è assai probabile, converrebbe certamente distribuire i dividendi ante riforma. Ciò, comunque, senza considerare gli effetti dell'applicazione della clausola di salvaguardia, applicazione che non pare ad oggi sufficientemente chiara.

La convenienza, pertanto, è condizionata alla percentuale effettiva di imposizione dei dividendi, ad oggi non nota.

Il raffronto è stato effettuato con soggetti già percettori di redditi elevati. Ad ogni buon conto, ove le aliquote effettivamente applicabili fossero più basse, la convenienza ad una distribuzione ante riforma sarebbe ancora più evidente, per via dell'utilizzo del credito di imposta nel caso "*ante riforma fiscale*".

Clausole di salvaguardia

Lo schema di riforma prevede ben due clausole di salvaguardia, clausole che non paiono di facile applicabilità, né in generale né nei singoli casi concreti.

La prima clausola si riferisce all'IRE (imposta sul reddito) e così precisa, all'articolo 3:

"e) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole

o uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale".

Per quanto concerne i dividendi, si applicherà *tout court*? O si dovrà analizzare la fattispecie nel suo complesso, e quindi sia nei confronti della società erogante che nei confronti del percettore? Manca qualsiasi indicazione, ed anche il dibattito, sul punto, è a tutt'oggi inesistente. Certo è che, ove questa clausola fosse da applicare così com'è, si dovrebbero effettuare due conteggi, per poi applicare l'imposta inferiore. Al di là della mancanza anche di un riferimento temporale, indispensabile in una legge delega (per quanti anni?), sarebbe corretto esaminare solo la situazione del percettore? E' infatti evidente che cambierà anche tutta la struttura del reddito delle società, con la eliminazione, come si è detto, del regime dei canestri; sono quindi notevoli i cambiamenti anche nei confronti del soggetto erogante, per il quale l'entità del reddito distribuibile potrebbe anche essere diversa, ancorchè non necessariamente maggiore.

Ma c'è di più, c'è un'altra clausola di salvaguardia (art. 9, comma 5, parte finale) che così prevede: "Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa".

Tale clausola è stata intesa dai più riferita solo all'IRS (imposta sul reddito delle società), ma invero è una norma che appare di portata generale, riferita a tutte le imposte. In questo caso le espressioni utilizzate sono differenti rispetto all'altra clausola di salvaguardia, ma la sostanza appare la stessa, ben definita: sono esclusi inasprimenti fiscali.

Anche per questa clausola, quindi, si pongono le stesse problematiche sopra esaminate.

Conclusioni

Come si è analizzato, il trattamento dei dividendi per le persone fisiche è completamente rivisto dal disegno di legge di riforma tributaria.

L'attuale regime di sostanziale neutralità, per il percettore di dividendi persona fisica, è sostituito da un diverso regime che è invece sicuramente penalizzante per il percipiente di dividendi persona fisica³.

Per i dividendi relativi a partecipazioni qualificate, il trattamento sarà quasi sempre peggiorativo; per le partecipazioni non qualificate, ove non fosse stata fatta l'opzione per la tassazione ordinaria, il trattamento sarà invece esattamente uguale a quello attuale.

C'è inoltre la difficoltà di prevedere l'applicazione pratica della clausola di salvaguardia, in carenza di disposizioni specifiche.

Allo stato attuale si è portati a propendere per un giudizio penalizzante della riforma sul

trattamento dei dividendi percepiti dalle persone fisiche. Se il sistema ante-riforma si basava sul presupposto di evitare una doppia tassazione dei dividendi prima in capo alla società e poi in capo ai soci persona fisica, il sistema ora prospettato, non basandosi più su questo presupposto, porta come conseguenza quantomeno una seria riflessione, e forse anche revisione, della programmazione finanziaria delle aziende. In particolare le società medio-piccole con base azionaria ristretta (ma il discorso è facilmente estensibile anche alle altre società) ben farebbero a calcolare, alla luce della futura riforma, la convenienza alla eventuale distribuzione degli utili o delle riserve.

In sintesi:

Regimi <i>post</i> riforma	
Partecipazioni	Dividendi: trattamento
Partecipazioni qualificate	Per lo più peggiorativo
Partecipazioni non qualificate	Uguale o peggiorativo

³ Come abbiamo anticipato nella premessa, non è dato sapere se l'ammontare di reddito distribuibile sarà, dopo l'entrata in vigore della riforma, maggiore di quello che distribuibile ante-riforma.